



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

N. 57 DEL 17/11/2023

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

CHIUSURE AL TRANSITO IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA GUIDO ROSSA PER LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA DEL BINARIO.

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Novembre,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che con nota pervenuta in data 16/11/2023, acquisita al protocollo generale n. 0015434, l'impresa "Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a" informava di aver ricevuto dalla società "RFI" (Rete ferroviaria Italiana) l'incarico per eseguire le lavorazioni di rinnovamento e risanamento della massicciata del binario lungo la linea ferroviaria Carnate-Ponte San Pietro;

Premesso che con medesima nota, la Società "G.C.F. S.p.a.", richiedeva la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della via Guida Rossa sul territorio del Comune di Osnago, in corrispondenza del passaggio a livello km ferroviario 15+659 per i seguenti giorni:

- dalle ore 03.00 alle ore 05.30 di sabato 18.11.2023;
- dalle ore 22.00 di lunedì 20.11 alle ore 6.00 di martedì 21.11.2023;
- dalle ore 22.00 di mercoledì 6.12 alle ore 8.00 di venerdì 8.12.2023;
- dalle ore 22.00 di lunedì 11.12 alle ore 8.00 di mercoledì 13.12.2023;

Considerando che vi sono collegamenti viabilistici alternativi nella zona interessata dalla chiusura al transito;

Atteso che, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si ritiene opportuno accogliere la richiesta della Società "Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a.";

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Disciplinare Tecnico" relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr. 226;

Visto l'art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 10 del 26.09.2023 (proroga dal 01.10 al 31.12.2023) con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l'esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna e Osnago;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 29/12/2020 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliere n. 56 del 22.12.2006 e ss.mm.ii;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della circolazione e opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;

Richiamata la propria competenza;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti provvedimenti sul traffico veicolare:

LA CHIUSURA AL TRANSITO di via Guido Rossa, in corrispondenza del passaggio a livello km ferroviario 15+659, nei seguenti giorni e orari:

- dalle ore 03.00 alle ore 05.30 di sabato 18.11.2023;
- dalle ore 22.00 di lunedì 20.11 alle ore 6.00 di martedì 21.11.2023;
- dalle ore 22.00 di mercoledì 6.12 alle ore 8.00 di venerdì 8.12.2023;
- dalle ore 22.00 di lunedì 11.12 alle ore 8.00 di mercoledì 13.12.2023.

PRECISA CHE

L'efficacia della presente ordinanza verrà meno qualora i lavori in argomento, per i quali è emessa l'ordinanza stessa, dovessero terminare in anticipo rispetto alle date sopra indicate.

La Polizia Locale, in qualsiasi momento lo riterrà utile e necessario, adotterà le opportune deviazioni del traffico veicolare per la regolamentazione della mobilità urbana, ovvero qualsiasi altro provvedimento idoneo per la risoluzione di eventuali problematiche di viabilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146, comma 1 del Codice della Strada.

DISPONE

La regolamentazione della circolazione stradale nei predetti tratti di strada, dovrà avvenire a cura della DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, secondo quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure:

1. Installazione della relativa cartellonistica di preavviso in prossimità delle **vie interessate alla chiusura** riportante giorni, orari, deroghe ed ogni altra indicazione utile agli utenti della strada;
2. Installazione di barriere su cui dovranno essere apposti i segnali di "DIVIETO DI TRANSITO", da posizionare nell'immediatezza dell'inizio lavori.
3. Apposizione della segnaletica prevista dall'art. 43 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada indicante la deviazione di itinerario ed il percorso alternativo. In particolare, dovranno essere previsti cartelli di indicazione con la scritta "DEVIAZIONE".
4. Apposizione di idonea segnaletica di indicazione del cantiere di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
5. Installazione di tutta la segnaletica necessaria al fine di evitare ogni pericolo o disagio per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. Le delimitazioni e

la segnaletica sia di cantiere sia di indicazione dei relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installate, a propria cura e spese, dalla ditta esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti **PRESCRIZIONI:**

- La parte richiedente, è OBBLIGATA all'apposizione della relativa segnaletica ed all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 21 del N.C.d.S. e dagli artt. 29 e segg. del relativo Reg. d'Esecuzione.
- Dovrà essere recintata l'area di cantiere;
- La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed oscurata.
- La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento.

Si demanda all'impresa ESECUTRICE DEI LAVORI/RICHIEDENTE ogni onere e responsabilità per l'installazione, la sorveglianza e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale, che sarà conforme ai dettati del D.Lvo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

AVVERTE

L'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'immediata perdita di efficacia della medesima, nonché la sospensione immediata dei lavori.

Resta inteso che l'impresa richiedente, incaricata dei lavori, è l'unica responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa.

INFORMA

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso esperire la via del ricorso, innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 02 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile della Polizia Locale
RONNY PAPINI / Intesi Group S.p.A.